

ATTO DD 649/A1605B/2024**DEL 21/08/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate**

OGGETTO: Art. 12 del d.lgs 152/2006, DGR n. 14 – 8374 del 29 marzo 2024. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro adottato dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano con Delibera di Consiglio n. 21 del 17 maggio 2024.

Premesso che:

il d.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed in particolare:

- all'articolo 6, comma 1, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- all'articolo 6, comma 2, specifica che viene effettuata la VAS per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. 152/06;
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- all'articolo 6, comma 3-bis, stabilisce che l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente;
- all'articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete alle regioni;
- all'articolo 12, comma 4, sancisce che l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18;

l'articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l'istituzione dell'Organo tecnico dell'autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell'Organo tecnico dell'autorità regionale;

la DGR n. 14 – 88374 del 29 marzo 2024 disciplina l'Organo tecnico regionale (OTR).

Premesso, inoltre, che:

l'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, con Delibera di Consiglio n. 21 del 17 maggio 2024, ha adottato la proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro e il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai fini dell'approvazione del Piano ai sensi dell'art. 27 della l.r.19/2009;

la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, all'articolo 6 comma 3 stabilisce che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*;

il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro coincide in gran parte con il sito Natura 2000 ZSC IT1170001 “Rocchetta Tanaro”: per tale ragione il Piano naturalistico è stato predisposto secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), in ottemperanza all'art. 6, comma 1, della succitata Direttiva 92/43/CEE che stabilisce che *“Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti”*;

il Piano naturalistico assume quindi funzione di Piano di Gestione del sito della Rete Natura 2000, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie, ai sensi dell'art. 42, comma 7 della l.r. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*;

il Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del citato articolo, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, per i quali l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, se producano impatti significativi sull'ambiente;

la Regione Piemonte è autorità competente per la VAS ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della l.r. 13/2023 e le relative valutazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della citata legge, sono effettuate dall'Organo tecnico regionale;

Dato atto che:

l'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 754 del 05-06-2024, ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dal Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e dalla proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro;

la DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali la Regione Piemonte è autorità competente, il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4 del d.lgs.

152/2006, avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale incardinato, sempre ai sensi di tale DGR, nel settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle indicazioni dell'art. 5 della l.r. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche della proposta di Piano, con nota prot. n. 104527 del 7 giugno 2024, ha individuato l'Organo tecnico regionale per la fase di verifica, costituito dalle seguenti Direzioni regionali interessate all'istruttoria: Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte orientale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023;

il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ha provveduto:

- a individuare, in collaborazione con l'autorità procedente, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e a trasmettere loro il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere;
- a coordinare i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, convocando la riunione di Organo tecnico regionale in data 4 luglio 2024 e armonizzando i contributi espressi nell'ambito dell'istruttoria anche alla luce dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale durante la fase di consultazione;
- ad elaborare, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici dei vari componenti dell'Organo tecnico regionale e dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, la relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione.

gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, predisposta sulla base dei contributi delle Direzioni Regionali interessate e di ARPA e delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, sono descritti nella "Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la proposta di Piano e alla luce dei pareri dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati;

considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, che hanno evidenziato che l'attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS;

ritenuto, pertanto, di escludere, in qualità di autorità competente, il Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro dalla fase di valutazione della procedura di VAS;

dato atto inoltre che:

nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l.r. 13 del 19 luglio 2023;
- l.r. 19 del 29 giugno 2009;
- art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- d.g.r. 29 marzo 2024, n. 14-8374;

DETERMINA

di prendere atto delle valutazioni istruttorie effettuate dall'Organo tecnico regionale, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di escludere dalla Valutazione ambientale strategica (VAS) il Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, adottato dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano con Delibera di consiglio n. 21 del 17 maggio 2024, con la specificazione di raccomandazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale di cui all'Allegato A alla presente determinazione;

di stabilire che nei successivi provvedimenti di adozione e approvazione del Piano, sia dato atto dell'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell'accoglimento delle raccomandazioni fornite nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Allegato A

**Verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di
Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro**

**adottata con delibera di Consiglio dell'Ente di gestione del Parco Paleontologico
Astigiano n. 21 del 17 maggio 2024**

**Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale
(d.lgs. 152/2006 – l.r. 13/2023 – DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024)**

Indice generale

Premessa

1 Finalità della proposta di Piano

2 Processo di VAS

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

3.2 Tutela delle acque

3.3 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

3.4 Aspetti territoriali e paesaggistici

3.5 Osservazioni sulle Schede di Azione

3.6 Aspetti di Protezione civile

CONCLUSIONI

Premessa

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del provvedimento di Verifica, di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro adottata dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano con Delibera di Consiglio n. 21 del 17 maggio 2024.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto provvedimento di verifica sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/2023, e costituito, per il Piano in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Energia e Territorio (Settori Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali; Tutela e uso sostenibile delle acque; Pianificazione regionale per il governo del territorio; Foreste; Sviluppo energetico sostenibile; Servizi ambientali; Urbanistica Piemonte orientale); Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; Cultura e commercio; Coordinamento politiche, fondi europei – Turismo e sport; Sanità; nonché ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13/2023

La DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374 sopra citata indica che per le procedure di VAS per le quali Regione Piemonte è autorità competente, l'espressione regionale avviene con provvedimento del Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, incardinato nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

1 Finalità della proposta di Piano

Il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro venne istituito con Legge della Regione Piemonte 28 aprile 1980, n° 31, con lo scopo di salvaguardare un interessante territorio forestale ben conservato in un'area antropizzata e a forte vocazione agricola qual è il settore collinare del Monferrato astigiano.

Il principale pregio naturalistico del sito è rappresentato dalle fustaie di querce, che costituiscono la vegetazione climax dell'area.

Per lungo tempo questi boschi sono stati una riserva di caccia del casato Incisa della Rocchetta e per varie ragioni di tipo storico, giuridico e per la morfologia del territorio le fustaie si sono in gran parte conservate fino ai nostri giorni.

Il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro risulta per gran parte coincidente con la ZSC IT1170001 "Rocchetta Tanaro" istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la cui gestione è stata delegata dalla Regione all'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano con D.G.R. n. 36-13220 del 8/2/2010.

Per l'area individuata come Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, in gran parte coincidente con il Sito della Rete Natura 2000 IT1170001, il Piano Naturalistico assume funzione di Piano di Gestione (art. 42, comma 7 l.r. 19/2009), pertanto la parte normativa individua le Misure di Conservazione sito-specifiche. Tali disposizioni sono articolate in una parte generale che risulta conforme alle "Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, più una parte relativa alle Misure di Conservazione specifiche per habitat e specie di interesse comunitario.

Per le superfici individuate sia come Parco/Riserva Naturale che come Sito della Rete Natura 2000, quindi, si applicano tali Misure di Conservazione oltre alle disposizioni relative ai Parchi/Riserve Naturali previste dall'art. 8 della l.r. 19/2009. Queste ultime, inoltre, si applicano anche per le superfici individuate solo come Parco Naturale.

Il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro ha una superficie di 121,59 ha ed è situato in un'area collinare pertinente al comune di Rocchetta Tanaro, in provincia di Asti. La ZSC, pur interessando più o meno le stesse aree, ha dimensioni leggermente superiori e raggiunge i 125,90 ha.

I principali obiettivi, relativi alla conservazione di habitat o specie, da perseguire ai sensi della Direttiva Habitat o per le finalità del Piano Naturalistico sono:

- il mantenimento o miglioramento degli habitat 9160 e 91E0 e dei microhabitat per la fauna selvatica ad essi legati (alberi vetusti e/o con cavità, necromassa in piedi e al suolo, sottobosco di specie autoctone, ecc.);
- il ripristino di alcune aree aperte;
- la conservazione degli habitat acquatici.

Tali obiettivi sono stati declinati nelle seguenti azioni specifiche di cui all'allegato VII Schede azione del Piano:

1. Realizzazione di zone umide idonee ai chiroteri
2. Monitoraggio dei chiroteri mediante catture e rilevamenti acustici
3. Monitoraggio a medio/lungo termine dei chiroteri mediante bat box
4. Interventi per migliorare la permanenza dell'acqua nelle zone umide di fondovalle
5. Interventi per mantenere/riaprire le aree prative xeriche sul versante sotto la strada per l'ostello
6. Interventi di contrasto alla quercia rossa e all'ailanto
7. Riduzione/eliminazione pratiche di diserbo sotto i nocioleti al confine del Sito presso la frazione Gatti
8. Interventi di monitoraggio sul deperimento delle querce
9. Interventi a favore della rinnovazione delle querce
10. Attuazione del PFA con interventi colturali volti ad aumentare la strutturazione dei popolamenti e la resilienza nei confronti degli eventi climatici estremi
11. Realizzazione di piccole zone umide presso la fonte Canà

2 Processo di VAS

In applicazione dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente rappresentata dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, ha trasmesso all'autorità competente per la VAS, individuata nel Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, la proposta di Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro e il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (nel seguito RP).

L'autorità competente, in collaborazione con l'Ente di gestione, in applicazione dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 152/2006, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, trasmettendo la documentazione di Piano per acquisirne il parere.

I SCA consultati con nota del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate prot. n. 104500 del 7 giugno 2024 sono: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; Provincia di Asti; Comune di Rocchetta Tanaro; Comune di Rocca d'Arazzo; Comune di Mombercelli; ASL AT.

I pareri pervenuti dagli SCA sono i seguenti:

n.	Mittente	n. prot./data pec	ns. rif. prot.
1	ASL AT	n. 34279 del 18/06/2024	n. 111086 del 18/06/2024
2	Provincia di Asti	n. 13165 del 28/09/2022	n. 112311 del 20/06/2024

Inoltre, per quanto riguarda l'istruttoria regionale, la presente relazione ha tenuto conto dei seguenti contributi delle strutture regionali coinvolte e di ARPA Piemonte:

n.	Mittente	Data	Protocollo/e-mail
1	Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport	20/06/2024	e-mail
2	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Area trasporti	26/06/2024	e-mail
3	Direzione Agricoltura e cibo	08/07/2024	n. 122341
4	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del suolo e Settore Protezione civile	11/07/2024	n. 124817

5	ARPA Piemonte	24/07/2024	n. 132506
6	Direzione Ambiente, Energia e Territorio	25/07/2024	n. 133567

3 Analisi e valutazioni in relazione ai temi ambientali, paesaggistici e territoriali

Si riportano di seguito alcune indicazioni e raccomandazioni al fine di garantire una maggiore sostenibilità del Piano rispetto alle tematiche ambientali, paesaggistiche e territoriali di riferimento.

3.1 Biodiversità e sostenibilità ambientale

Considerato che il Piano Naturalistico ha valore di Piano di gestione del sito Natura 2000 ZSC IT1170001 “Rocchetta Tanaro”, la cui gestione della ZSC è stata delegata dalla Regione Piemonte all’EGAP, ai sensi dell’art. 41 della l.r. 19/2009 e s.m.i “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, è necessario che gli obiettivi di pianificazione e quelli gestionali del Parco e della ZSC siano coerenti tra loro.

A tal proposito, si ricorda che la Commissione Europea nel 2015 ha aperto nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione 2015/2163 e, nel 2019, tale procedura è stata integrata dalla messa in mora complementare, relativa alla mancata individuazione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione delle ZSC designate. La contestazione evidenzia la mancata implementazione di strumenti di pianificazione e di gestione dei siti Natura 2000, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle Direttive 92/43/CEE Habitat e 2009/147/CE Uccelli, ovvero il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, o il suo ripristino, delle specie e degli habitat tutelati da tali Direttive comunitarie. Per ogni habitat e specie che hanno motivato la designazione delle ZSC, è quindi necessario individuare gli obiettivi di conservazione, sulla base dello stato ecologico locale e nazionale, e le misure attraverso cui tale obiettivo verrà raggiunto, indicando anche un arco temporale preciso per il raggiungimento dell’obiettivo.

Nell’ambito di un lavoro condiviso con il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, l’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano ha quindi definito gli obiettivi e le misure di conservazione del sito Natura 2000 “Rocchetta Tanaro”, attraverso la compilazione del Format previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I contenuti di tale elaborato devono quindi essere parte sostanziale dello strumento di pianificazione in oggetto, completando le strategie di conservazione delle specie e degli habitat tutelati, sia attraverso l’individuazione di azioni concrete sul territorio, sia attraverso la modifica ed integrazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche già vigenti.

È opportuno che la cartografia degli habitat (allegato VIII del Piano) riporti con maggior dettaglio le codifiche degli habitat Natura 2000 oggetto di conservazione, possibilmente in scala adeguata.

Infine, si segnala che nell’elenco floristico sono presenti alcune specie inserite nell’allegato della l.r. 32/82, specie a protezione assoluta, tra cui oltre a *Cephalanthera longifolia*, *Epipactis helleborine* e *Orchis purpurea* indicate dal proponente nell’elenco floristico come autoctone a priorità di conservazione, anche *Aconitum lycoctonum*, *Leucojum vernum* e *Lilium bulbiferum* subsp. *croceum*, che varrebbe la pena di indicare come protette dalla citata legge regionale proprio per la loro rarità.

3.2 Tutela delle acque

Si evidenzia che uno dei due rii all'interno dell'area protetta è monitorato ai sensi della Direttiva Quadro Acque (Rio Rabengo - IT0105SS1N464PI). Attualmente il rio non risulta aver raggiunto lo stato di classificazione Buono a causa della componente biologica (macrofite) che, a sua volta, non ha raggiunto il giudizio di Buono nei diversi campionamenti effettuati e, pertanto, si propone di prevedere misure che possano migliorarne la condizione.

Considerato che vengono effettuati da ARPA campionamenti su macroinvertebrati bentonici, macrofite acquatiche, diatomee bentoniche e fauna ittica, sarebbe opportuno inserire gli elenchi floristici di macrofite e diatomee bentoniche per i taxa di cui è disponibile il dato a livello di specie.

Inoltre, la zona valliva percorsa dal rio Rabengo presenta, come anche citato in relazione, una formazione ad *Alnus glutinosa* conducibile all'habitat prioritario "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*". Nel rio, fino ad alcuni anni, fa era presente *Austropotamobius pallipes*, gambero di fiume autoctono inserito in Direttiva Habitat, che negli ultimi rilievi non è più stato trovato. Si concorda con la necessità di effettuare un'analisi tramite la tecnica del DNA ambientale, sia per capire se non siano rimasti individui isolati in alcuni punti del reticolo idrografico, sia per capire le cause del loro deperimento.

Nel rio stesso sono presenti vairone italico (*Telestes muticellus*), specie elencata in appendice II della direttiva Habitat 92/43/CEE e nell'appendice III della Convenzione di Berna, inclusa nel Piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani¹, cavedano (*Squalius squalus*), ghiozzo padano (*Padogobius bonelli*), riportato fra le specie protette nella Convenzione di Berna (all. III) e la sanguinerola italiana (*Phoxinus phoxinus*). Le prime due specie sono state ritrovate, seppur con pochi esemplari anche nel campionamento effettuato quest'anno da ARPA.

Per il Rio Ronsinaggio, pur non risultando tra i corsi d'acqua monitorati ai sensi della Direttiva Quadro Acque, si sottolinea di prestare particolare attenzione agli interventi previsti dal piano al fine di evitare che questi ultimi vadano a ridurre la qualità anche in ottica di cambiamento climatico e di possibile riduzione delle portate; in particolare, sarebbe utile estendere le azioni previste per il rio Ronsinaggio volte a favorire la permanenza di pozze anche sul rio Rabengo utilizzando, se necessarie, tecniche legate all'ingegneria naturalistica.

3.3 Conservazione e salvaguardia del territorio agricolo

L'area del parco è coperta dalla "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" alla scala a semidettaglio 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), adottata con D.G.R. n.75-1148 del 30 novembre 2010, ed è caratterizzata dalla presenza di terreni in Classe IV. È presente una limitata porzione in Classe II ai confini con il comune di Rocca d'Arazzo.

I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina:

<https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/>

Il territorio risulta in tutto o in parte inserito nei disciplinari di prodotti:

- DOC: Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Freisa d'Asti, Grignolino d'Asti, Monferrato, Piemonte;
- DOCG: Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato Superiore;

¹ Zerunian S., 2003 - Piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani. Quad. Cons. Natura, 17, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

- DOP: Crudo di Cuneo, Grana Padano, Salamini Italiani alla Cacciatora;
- IGP: Mortadella Bologna, Nocciola del Piemonte, Salame Cremona, Salame Piemonte, Vitelloni Piemontesi della Coscia.

Dalla consultazione del Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI), il territorio non è incluso in Comprensori di Irrigazione. Non si esclude la presenza di infrastrutture irrigue gestite a livello aziendale. I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina: <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/>

Il territorio è compreso all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia ATCAT2 – SUD Tanaro.

Sulla base degli approfondimenti effettuati sulla documentazione tecnica presentata, in relazione alle possibili interazioni del Piano in oggetto con il territorio regionale piemontese, si evidenzia che l'obiettivo ambientale di tutela della fauna ittica può essere ottenuto:

- garantendo la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;
- provvedendo alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;
- promuovendo e coordinando attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;
- sviluppando e diffondendo la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela e promuovendo la ricerca, sperimentazione e acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica.

Al riguardo si formula, pertanto, l'indicazione di prendere a riferimento il Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca (stralcio relativo alla componente ittica) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n.101-33331 (ad esclusione delle disposizioni contenute al paragrafo 6 "Immissioni" del capitolo 10 ed il paragrafo 4 "Immissioni" del capitolo 4, ai sensi dell'art. 29 bis della l.r. 37/2006 "Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca").

Si chiede, inoltre, di prevedere idonee misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*.

Per agevolare il recupero di dati e cartografia specifica per le tematiche agricole si potrà far riferimento al sito web della Regione Piemonte alla pagine di seguito indicate:

- GeoPortale della Regione Piemonte, da cui sarà possibile attingere i dati cartografici relativi ai temi specifici dell'agricoltura: <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/>
- Data Warehouse Anagrafe agricola, per i dati relativi ad Agricoltura e Zootecnia: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-data-warehouse>

3.4 Aspetti territoriali e paesaggistici

Il quadro pianificatorio piemontese di riferimento per gli aspetti territoriali e paesaggistici è costituito dai seguenti strumenti vigenti o adottati:

- Piano territoriale regionale (Ptr) approvato nel 2011; con Deliberazione n. 4-8689, del 3 giugno 2024, sono inoltre stati adottati gli elaborati della Variante di aggiornamento;
- Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

Si evidenzia inoltre che, con Deliberazione del 29 marzo 2024, n. 3-8364, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per la redazione dei Piani d'area dei Parchi naturali. Per ciascun parco naturale, infatti, sono previsti diversi strumenti di pianificazione e/o gestione: il Piano d'area, il Piano pluriennale economico-sociale, il Piano naturalistico e il Regolamento. Al proposito si ricorda che il Piano d'area rappresenta il principale strumento deputato a dettare le norme per la tutela del territorio e la gestione delle trasformazioni e ha valore di piano territoriale regionale, sostituendo le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello (fatta eccezione per il piano paesaggistico). Infatti, limitatamente al territorio del parco, i Piani d'area attuano il Quadro strategico del Ptr e definiscono la disciplina di riferimento per la pianificazione sottordinata ai fini della tutela, gestione e valorizzazione del parco.

Aspetti territoriali

Al paragrafo 2.2 del RP e al paragrafo 1.2 della Relazione sono individuati i principali strumenti di pianificazione territoriale regionale nei confronti dei quali occorre verificare la coerenza delle azioni prospettate dal Piano naturalistico in oggetto, sinteticamente descritte nell'Allegato VII "Schede – azioni".

Il Ptr costituisce il quadro unitario di indirizzo e di governance territoriale piemontese e tratta la riqualificazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio nella Parte III delle Norme tecniche di Attuazione.

Con riferimento all'articolazione in Ambiti di integrazione territoriale (Ait) operata dal Ptr, il Comune di Rocchetta Tanaro è compreso nell'Ait 24 – Asti, per il quale il Piano territoriale regionale assegna obiettivi specifici prioritari. In particolare, per la Strategia 1, che è finalizzata anche a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale e della biodiversità, si prevede l'obiettivo generale "1.2 - Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale" e successivamente l'obiettivo specifico "1.2.4 Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali e paesaggistici, anche attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, al fine di contenere i rischi ambientali nelle zone più vulnerabili, accrescendone la resilienza".

Rispetto alle disposizioni dettate nelle Norme di Attuazione, alle Strategie generali e agli obiettivi specifici prioritari assegnati per l'Ait di riferimento dal Ptr, le azioni sinteticamente descritte nelle schede allegate alla Relazione del Piano naturalistico appaiono coerenti.

Si richiede tuttavia, nelle successive fasi di sviluppo del Piano, di tenere conto degli obiettivi del Ptr sopra citati.

Aspetti paesaggistici

In Relazione viene specificato che il Ppr riconosce, all'art. 18 delle NdA, i Parchi e le Riserve naturali e, insieme ai siti della Rete Natura 2000, li inserisce tra le aree di conservazione della biodiversità, sottoponendoli alla disciplina prevista per la loro tutela e indicando una serie di obiettivi da perseguire, tra i quali la conservazione della struttura, della funzione e della potenzialità

evolutiva della biodiversità in riferimento a queste specifiche aree, oltre che, ad esempio, di conservazione delle componenti naturali, paesaggistiche, geomorfologiche, dotate di maggior naturalità e poco intaccate dalla pressione antropica. Si chiede di tenere in debita considerazione quanto indicato nell'articolo.

Il Ppr inserisce, inoltre, l'area della ZSC all'interno dell'Ambito 71 – Monferrato Astigiano, Unità di paesaggio 71.04 – Versanti su valle del Tanaro sino a Rocchetta.

Si ritiene che l'impostazione dei temi legati alla parte conoscitiva, elencata nel Rapporto preliminare di verifica VAS, articolata su tre aree di indagine, sia esaustiva. Analogamente con quanto indicato per gli aspetti territoriali, si richiede, nelle successive fasi di sviluppo del Piano, di tenere conto del Sistema delle strategie e degli obiettivi che il Ppr prevede per quell'Ambito di paesaggio.

3.5 Osservazioni sulle Schede di Azione

In generale si segnala che le "Schede Azione" riportate all'allegato VII del Piano non corrispondono a quelle indicate nel Rapporto preliminare: occorre quindi chiarire quale sia il testo corretto.

Con riferimento alla "Scheda Azione 2", si ritiene appropriata la decisione di creare zone umide idonee ai chirotteri e si condivide l'indicazione di ricorrere, ai fini dell'impermeabilizzazione delle vasche in progetto, all'utilizzo di materiale argilloso, scongiurando l'uso di materiali bituminosi.

Per quanto riguarda la "Scheda Azione 4" finalizzata alla protezione di una specie d'interesse comunitario, si auspica che venga data comunicazione anche alla popolazione limitrofa, eventualmente mediante la distribuzione di bat-box, con l'obiettivo di una più diffusa informazione e collaborazione degli stessi abitanti.

A proposito delle schede "Azione 7 - Interventi di contrasto alla quercia rossa e all'ailanto", "Azione 8 - Riduzione/eliminazione pratiche di diserbo" e "Azione 11 - Attuazione del PFA con interventi colturali volti ad aumentare la strutturazione dei popolamenti e la resilienza nei confronti degli eventi climatici estremi", essendo previsto il coinvolgimento dei proprietari e conduttori agricoli delle aree adiacenti l'area protetta, si evidenzia l'importanza di avviare azioni di comunicazione, coinvolgendo altresì gli enti territoriali competenti e le associazioni agricole, anche al fine di garantirne il successo.

3.6 Aspetti di Protezione civile

Dovendo il Piano Naturalistico contenere le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette (valutazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti rilevanti sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica), si pone allora all'attenzione l'importanza di verificare la coerenza tra gli scenari di rischio annoverati nel Piano Comunale di Protezione Civile e quelli contemplati nel Piano Naturalistico, unitamente alla presenza/ubicazione di specifici elementi/tematismi territoriali potenzialmente ricadenti in zone a rischio in virtù dei suddetti scenari.

In un quadro di funzionalità territoriale e di effettiva integrazione della gestione ambientale con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, è opportuno figurare anche il "Piano regionale per la programmazione delle attività contro gli incendi boschivi 2021-2025", finalizzato alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi e alla programmazione ed organizzazione di un'attività di

prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi sul territorio regionale (Rif. Ammessa installazione di vasche per antincendio). Tale Piano suddivide la regione in ambiti territoriali omogenei denominati “Aree Forestali (A.F.)” a partire dalle quali, in un’ottica di Protezione Civile ed in riferimento a parametri fondamentali caratterizzanti la pericolosità di un eventuale incendio boschivo (Es. Velocità di propagazione), sono individuate, all’interno di opportune “Aree di base”, specifiche “Classi di rischio” basate su analisi statistiche di incendio in funzione di una serie di indicatori (Rif. Frequenza di incendio, superficie percorsa, potenzialità di intervento, ecc.). In un’ottica di pressioni ambientali alle quali il Comune rientrante nell’area del Parco risulta già sottoposto e stante la copertura forestale nell’area indagata (quasi interamente boscata), appare opportuno tenere in conto anche delle Classi di rischio alle quali lo stesso soggiace, nonché delle corrispondenti “Classi di intervento” – cioè di zone di territorio omogenee per priorità di protezione, modulando l’intensità di intervento in funzione dell’effettiva incidenza degli incendi e delle loro conseguenze attese ed ottimizzando la distribuzione delle risorse di protezione a disposizione – nelle quali il Comune rientra.

CONCLUSIONI

Considerate le risultanze dell’istruttoria dell’Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, che hanno evidenziato che l’attuazione del Piano non comporta criticità ambientali tali da rendere necessaria l’attivazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) e, tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, si ritiene di escludere il Piano naturalistico del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro dalla Valutazione ambientale strategica (VAS).

Si evidenzia che, nel percorso di approvazione del Piano, dovrà essere dato atto dell’esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e dell’accoglimento delle raccomandazioni contenute nella presente Relazione.